

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1159-A}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VACCA, D'UVA, LUIGI GALLO, MARZANA, BRESCIA, BATTELLI,
SIMONE VALENTE, DI BENEDETTO, CHIMIENTI, COSTANTINO,
FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO**

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari

Presentata il 5 giugno 2013

(Relatrice per la maggioranza: **ASCANI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 1159 Vacca, recante « Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari »;

ricordato che la proposta di legge intende intervenire sulla disciplina in materia di contributi pagati dagli studenti universitari – recata principalmente dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997 – che è stata modificata, da ultimo, con l'articolo 7, comma 42, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012;

rilevato altresì che il provvedimento prevede, inoltre, sanzioni per le università che superano il limite del rapporto tra ammontare della contribuzione studentesca e importo del Fondo di finanziamento ordinario delle università, intervenendo, infine, in materia di esonero dalla contribuzione studentesca universitaria, materia disciplinata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012;

preso atto che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, nella proposta di legge in esame rilevano, anzitutto, i profili attinenti « al sistema tributario e contabile dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

osservato che rileva, altresì, la materia « diritto allo studio universitario », che spetta alla competenza legislativa esclusiva delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

ricordato, tuttavia, che l'articolo 5 della legge n. 240 del 2010 ha conferito al Governo una delega per la revisione – in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione – della normativa di principio in materia di diritto allo studio e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali e che, su tale base, è stato emanato il decreto legislativo n. 68 del 2012, il cui articolo 9 ha disciplinato l'esonero da tasse e contributi universitari e la loro graduazione;

considerato che il comma 1 dell'articolo 2 dispone che, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, per contributi universitari si devono intendere tutte le somme versate all'università dallo studente per l'iscrizione o la frequenza dei corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo;

valutata l'esigenza di chiarire se con l'espressione « tutte le somme versate dallo studente all'università a qualsiasi titolo per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi » si intendano includere nel computo anche i contributi pagati dagli iscritti alle scuole di specializzazione (attualmente esclusi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 306 del 1997) e ai corsi di dottorato di ricerca, sui quali interviene l'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012 disponendo in materia di esonero da tasse e contributi universitari e loro graduazione;

preso atto che il comma 2 dell'articolo 2 dispone che il limite previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997 per la contribuzione studentesca si intende riferito all'importo annuale del finanziamento ordinario dello Stato;

valutata l'esigenza di chiarire quale sia la portata della norma atteso che non sembrerebbero ravvisarsi differenze rispetto al precetto recato dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997;

rilevato che il comma 3 dell'articolo 2 dispone che ogni università, contestualmente all'approvazione del «conto consuntivo», certifica il rapporto percentuale fra il gettito complessivo della contribuzione da parte degli studenti e l'importo annuale del Fondo di finanziamento ordinario delle università ad essa erogato (lettera a));

considerato, tuttavia, che, ai sensi decreto legislativo n.18 del 2012, entro il 1° gennaio 2014 (poi prorogato al 1° gennaio 2014 dal decreto-legge n. 150 del 2013 e convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15), le università hanno dovuto adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico di ateneo;

segnalata l'esigenza di fare riferimento all'approvazione del bilancio unico di ateneo di esercizio invece che del conto consuntivo;

valutato che il medesimo comma 3 dell'articolo 2, alla lettera c), prevede che sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente, relativo al nucleo familiare, sia inferiore all'importo di euro 11.000;

ricordato, tuttavia, che tale la materia appare già disciplinata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012, che interviene sulla materia dell'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi per gli studenti in possesso di determinati requisiti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2 valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se con l'espressione «tutte le somme versate dallo studente all'università a qualsiasi titolo per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi» si intendano includere nel computo, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal decreto del Presidente

della Repubblica n. 306 del 1997, anche i contributi pagati dagli iscritti alle scuole di specializzazione, attualmente esclusi, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, e ai corsi di dottorato di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012 in materia di esonero da tasse e contributi universitari e loro graduazione;

b) valuti la Commissione di merito l'esigenza di chiarire la portata del comma 2 dell'articolo 2 che, incidendo sull'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, non sembrerebbe tuttavia introdurre differenze rispetto al precetto attualmente vigente;

c) al comma 3, lettera *a)*, dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare riferimento all'approvazione del bilancio unico di ateneo di esercizio in luogo del conto consuntivo, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 18 del 2012 e, successivamente, dal decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014;

d) al comma 3, lettera *c)*, dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la portata normativa di tali disposizioni con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012, che interviene sulla materia dell'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi per gli studenti in possesso di determinati requisiti.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge n. 1159 Vacca, recante « Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari »;

rilevato come la proposta di legge, nel prevedere penalizzazioni per le università che superano il limite del rapporto tra ammontare della contribuzione studentesca e importo del Fondo di finanziamento ordinario delle università, nonché nell'intervenire in materia di esonero dalla contribuzione studentesca universitaria, determini effetti onerosi per il bilancio dello Stato che non risultano coperti,

esprime

PARERE CONTRARIO

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge n. 1159 Vacca ed altri, recante « Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari »;

considerato che la proposta di legge è riconducibile alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione), e alla materia « istruzione », ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies* dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.

ART. 2.

1. Agli effetti della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, si intendono quali contributi universitari tutte le somme versate dallo studente all'università, a qualsiasi titolo, per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo.

2. Il limite della contribuzione studentesca previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, si intende riferito all'importo annuale del finanziamento ordinario erogato dallo Stato.

3. In relazione alla determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306:

a) ciascuna università, contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, certifica il rapporto percentuale tra il gettito complessivo della contribuzione studentesca e l'importo annuale del Fondo per il finanziamento ordinario erogato dallo Stato;

b) alle università per le quali l'ammontare della contribuzione studentesca

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

La Commissione propone la reiezione della proposta di legge.

supera il limite stabilito dal comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, non è erogato l'importo del Fondo per il finanziamento ordinario spettante per l'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello per il quale è accertata l'eccedenza; la disposizione della presente lettera non si applica alle università che, nella riunione del consiglio di amministrazione immediatamente successiva a quella di approvazione del conto consuntivo che certifica il rapporto percentuale di cui alla lettera a), predispongono un piano per la restituzione agli studenti della quota di contribuzione risultata eccedente, con spese a carico dell'università medesima;

c) sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente, relativo al nucleo familiare, sia inferiore all'importo di euro 11.000.

4. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni del presente articolo.



17PDL0043230